ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO 1968

Art. 11-sexies

I contributi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sempreche' sia stata avanzata domanda nei termini di legge.

Versione in vigore dal 17 aprile 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della/art-11-sexies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it